

LUISS 

Research Center
for European Analysis
and Policy



EMUNA Brief 6/2026

IMPOSTAZIONI DIVERSE SULLA VITA E SULLA MORTE - 26 gennaio 2026

Filomena Gallo

Persona e autodeterminazione nel sistema dei diritti fondamentali

Persona e autodeterminazione nel sistema dei diritti fondamentali

Filomena Gallo

Abstract

Siamo davvero liberi?

Grazie alle storie di alcune persone, oggi siamo più liberi. Sebbene già in base all'articolo 32 della Costituzione nessun trattamento sanitario può essere obbligatorio, l'esercizio della nostra libertà ha avuto bisogno di alcune disobbedienze civili, della Corte costituzionale e di alcune leggi. Da Piergiorgio Welby sono cambiate molte cose. Siamo più liberi, anche se non ancora abbastanza.

Chi decide sul mio corpo in determinate condizioni?

Risponderò a questa domanda partendo da un volto, da una storia, prima ancora che da una legge. Le parole chiave sono: persona, libertà, garanzie.

Piergiorgio Welby: la persona prima della norma

Piergiorgio Welby è stato copresidente dell'Associazione Luca Coscioni. Nel trailer di *Sei stato felice? Mina e Piero Welby, una lunga storia d'amore*¹, un uomo che ancora non è attaccato al respiratore e non è nutrito artificialmente, come sarebbe accaduto poco dopo.

Welby era immobilizzato da una malattia incurabile, la distrofia muscolare, imprigionato in un corpo che aveva perso quasi ogni funzione.

Eppure la sua battaglia è stata lucidissima: non solo una richiesta individuale, ma una richiesta pubblica, politica, costituzionale.

Welby voleva essere libero: di parlare, di decidere, libero di non soffrire, libero di votare (a lui dobbiamo la possibilità di voto per le persone intrasportabili).

E anche di morire.

Scriveva: «Morire mi fa orrore, purtroppo ciò che mi è rimasto non è più vita».

Quella libertà, però, Piergiorgio non la rivendicava solo per sé: voleva che fosse una libertà per tutte e per tutti. Ed è per questo che la sua richiesta diventa un caso pubblico e non resta confinata nel privato.

Passano 88 giorni tra la sua lettera pubblica al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e la possibilità di morire come desiderava. In quella lettera non c'è solo il dolore: c'è un'idea di cittadinanza. La richiesta di essere riconosciuto come persona, titolare di libertà, fino alla fine.

Nel podcast di Chiara Lalli *Sei stato felice? Mina e Piero Welby, una lunga storia d'amore* ascoltiamo le sue ultime parole con Mina: «Sei stato felice?» «Io sì. E tu?»

La sera del 20 dicembre 2006 Piergiorgio muore, il medico Mario Riccio, in adempimento del rapporto medico-paziente e secondo le volontà di Welby, sospende tutti i trattamenti di sostegno vitale previa sedazione. Riccio, dopo una imputazione per omicidio del consenziente, vede un non luogo a procedere. Non ha commesso alcun reato².

¹ È il trailer di *Sei stato felice? Mina e Piero Welby, una lunga storia d'amore* di Chiara Lalli.

² Il caso giudiziario: <https://www.associazionelucacoscioni.it/caso-giudiziario-piergiorgio-welby>

Mina, la moglie di Piergiorgio, dirà: il 20 dicembre «Tutto intorno a me è sparito».

E questa è la verità di chi vive la sofferenza di una malattia e di chi ama quella persona e resta accanto, fino a quando è possibile.

Ma per molto tempo il diritto e la legge hanno guardato da lontano tutto questo.

Welby è stato il primo cittadino italiano che ha mostrato al Paese cosa significa rivendicare fino all'ultimo istante della propria vita il diritto di scegliere.

La domanda giuridica è: posso dire no?

La forza del caso Welby è che non ha portato solo una richiesta personale, ma ha costretto l'ordinamento a guardarsi allo specchio: posso rifiutare le cure, posso chiedere che vengano sospese e chi se ne assume la responsabilità? Welby porta nel dibattito pubblico una domanda centrale: il diritto alla salute è solo diritto di curarsi o anche diritto a dire no?

Il rifiuto delle cure è già dentro la Costituzione, ma per anni è rimasto inerme sul piano pratico.

Costituzione: salute, corpo, persona

Tre articoli sono essenziali. L'articolo 32 Costituzione: il diritto alla salute non è un dovere di vivere. È un diritto della persona. E dice una cosa decisiva: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge. L'articolo 13 Costituzione: la libertà personale è inviolabile. E l'articolo 2 Costituzione: i diritti inviolabili non spariscono quando siamo fragili, valgono proprio lì.

E allora la frase chiave è questa: l'autodeterminazione terapeutica è il punto di incontro tra salute e libertà.

Si può parlare di libertà quando una persona è malata e dipende da macchinari? Oppure è proprio lì che la libertà va protetta di più?

Dal rifiuto delle cure a “come morire”: Dj Fabo e Cappato

Per molto tempo, però, il nostro ordinamento ha risposto solo a una parte della domanda: posso rifiutare le cure?

Ma non rispondeva fino in fondo all'altra, più scomoda: posso essere aiutato a morire, quando il rifiuto delle cure non basta?

Qui arriva la storia di Fabiano Antoniani, Dj Fabo, e di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni.

È importante dirlo con precisione: quando questa vicenda arriva in tribunale, la legge 219 non esiste ancora. C'è la Costituzione, c'è la giurisprudenza, ma manca una disciplina chiara.

Fabiano Antoniani³ -Dj Fabo-, dopo un incidente, resta cieco e paralizzato e manifesta la volontà di morire. Marco Cappato lo accompagna in Svizzera e poi si autodenuncia. In Italia quell'aiuto è punito dall'articolo 580 del codice penale, che prevede pene molto gravi per chi istiga o aiuta al suicidio. Nel processo viene provato che non c'è stata istigazione, ma solo aiuto. Eppure anche l'aiuto, automaticamente, era comunque punito. Il tribunale di Milano solleva allora una questione decisiva: è costituzionalmente compatibile punire sempre e comunque chi presta aiuto in queste condizioni, anche se la persona è lucida, sofferente e vuole porre fine alla propria vita?

Mentre si celebra il processo a Cappato, e prima della decisione della Corte costituzionale, viene approvata la legge 219 che prevede il testamento biologico.

La legge 219/2017: arriva nel mezzo del conflitto tra norma e Costituzione

Ed è proprio in questo clima, mentre il tema è esploso nel dibattito pubblico e la vicenda Cappato è già in corso, che il Parlamento approva la legge n. 219 del 2017⁴.

³ Il caso giudiziario: <https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto>

⁴ Testo: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg>

È una legge che porta nel testo normativo un principio semplice: la cura non può prescindere dalla volontà della persona. I pilastri sono tre: consenso informato (decido io), rifiuto e revoca (posso dire no, anche se muoio), DAT (decido oggi per domani).

La 219 non crea un “diritto di morire”. Riconosce un diritto di scegliere previsto dalla Costituzione e da tante sentenze dei tribunali. Anche quando scegliere significa interrompere un trattamento. Ma è importante coglierne anche il limite: la legge regola bene il rifiuto delle cure, ma non esaurisce il tema dell’aiuto medico alla morte volontaria. Siamo a dicembre 2017.

Corte costituzionale 242/2019: il varco di non punibilità

La Corte costituzionale rileva un punto: nel nostro ordinamento una persona può rifiutare qualsiasi trattamento e quindi anche scegliere di morire, ma non può decidere come morire. La Corte, nel frattempo, nel 2018 con l’ordinanza 207⁵ di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, lascia al Parlamento tempo per intervenire con una legge organica. Ma il Parlamento non riesce ad approvarla.

Così nel 2019 arriva la sentenza n. 242/2019⁶: la Corte non legalizza tutto, ma dice che in determinate condizioni punire sempre chi aiuta è incostituzionale.

Le condizioni sono quattro: la persona deve essere capace di compiere scelte libere e consapevoli, deve essere affetta da una patologia irreversibile, con sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili e deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale con verifiche del servizio sanitario e del comitato etico.

La Corte crea, in sostanza, un varco di non punibilità dentro un reato penale, perché lo impone la Costituzione.

Voglio dirlo con chiarezza: se oggi il diritto sul fine vita è cambiato, lo dobbiamo prima di tutto alle persone. A storie di dolore e di coraggio. E a disobbedienze civili che hanno messo a rischio la libertà di chi aiutava, per rispettare la libertà di chi chiedeva di scegliere.

⁵ Testo ordinanza: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/207>

⁶ Testo sentenza della Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2019/242>

È più “potente” una legge o una sentenza della Corte costituzionale in un sistema democratico? E perché?

Il presente: diritto vivente e le ultime pronunce, fino alla 204/2025

Dopo la 242/2019 ci si aspettava una legge organica. Ma quella legge non è arrivata.

E allora la Corte costituzionale continua, di fatto, a presidiare il sistema: precisando criteri, garanzie, limiti con le sentenze: 135/24⁷, 66/25⁸, 132/25⁹, 204/25¹⁰. Lo fa a seguito di altre disobbedienze civili per aiuto a chi è rimasto fuori da quella sentenza del 2019.

Il fine vita in Italia oggi è diritto vivente. E la Corte gestisce un equilibrio difficile: vita, libertà, uguaglianza.

Resta centrale un requisito tutto italiano, quasi unico nel panorama comparato: il trattamento di sostegno vitale, che continua a essere il punto più discusso, perché incide in modo decisivo su chi può accedere e chi resta escluso.

In questo contesto, l'ultima pronuncia, la sentenza n. 204/2025 sulle leggi regionali, che abbiamo promosso con una azione in popolare sull'erogazione delle verifiche e assistenza previste dalla Corte con la sentenza Cappato, è importante perché ribadisce che non si può lasciare un diritto fondamentale appeso all'arbitrio delle prassi e dei tempi, ma richiama anche il quadro delle competenze: il bilanciamento tra diritti e garanzie procedurali non può trasformarsi in una frammentazione territoriale. Le Regioni possono legiferare in materia di salute anche in questa materia sul fine vita in assenza di una legge nazionale. L'Italia vive una situazione paradossale: la Corte ha indicato la strada, ma il legislatore non l'ha percorsa – anzi, oggi rischia di cambiarne il senso.

⁷ Testo sentenza della Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2024/135>

⁸ Testo sentenza della Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/66>

⁹ Testo sentenza della Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/132>

¹⁰ Testo sentenza della Corte Costituzionale: <https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/204>

Abbiamo bisogno di una legge?

No. Dodici persone hanno potuto accedere alla morte assistita, ma abbiamo bisogno di una legge per tutti coloro che non possono accedervi perché non hanno abbastanza tempo o perché manca il requisito del sostegno vitale e oggi penso a Roberto, che ha un tumore ma nessun sostegno vitale e anche se ha avuto il via libera in Svizzera vorrebbe morire a casa sua in Italia.

Allora sì, abbiamo bisogno di una legge che non lasci solo nessuno, che rispetti la libertà di scelta della persona in determinate condizioni senza viaggi come quello di Martina, Elena, Romano, Margherita, Ines, Paola, Massimiliano, Fabrizio... che sono dovuti andare in Svizzera per poter morire.

In totale ci sono sei procedimenti in corso dove Marco Cappato e altri e altre sono indagati per aver aiutato persone malate a morire.

Il testo in discussione è la peggiore scelta legislativa fatta dal parlamento dopo le sentenze della Corte costituzionale, con previsioni che incidono direttamente sui diritti fondamentali e pongono seri problemi di compatibilità costituzionale.

Da un lato, si rafforza un'idea di indisponibilità della vita così come nel 1930, epoca di entrata in vigore del codice Rocco, che entra in collisione con l'autodeterminazione già riconosciuta dalla Corte costituzionale nel 1948, come espressione dei diritti inviolabili della persona, tutelati dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Dall'altro, si irrigidiscono requisiti e procedure.

Con l'Associazione Luca Coscioni abbiamo raccolto le firme e depositato una proposta di legge di iniziativa popolare che disciplina l'aiuto medico alla morte volontaria in modo coerente con la Costituzione e con la giurisprudenza costituzionale, prevedendo sia l'autosomministrazione sia la somministrazione del farmaco per il fine vita su richiesta del medico e introducendo, come requisito alternativo al sostegno vitale, la prognosi infausta. Una proposta che rispetta la nostra Carta costituzionale, il diritto all'autodeterminazione e il dovere dello Stato di garantire pari dignità e pari diritti.

Insomma, il fine vita ci costringe a capire cos'è davvero una persona per la Costituzione: non un corpo da mantenere in vita a ogni costo e nemmeno una libertà assoluta senza regole. Ma una libertà concreta, che chiede garanzie e uguaglianza, soprattutto nella fragilità.

Concludo con una domanda, semplice ma decisiva: il problema principale sul fine vita è giuridico o è politico?

Il presente Brief, che necessariamente sul sito di Emuna esce sia in italiano sia in inglese, costituisce opera dell'ingegno dell'autore, il quale conserva integralmente i diritti morali e i diritti esclusivi di utilizzazione economica, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. L'autore è responsabile delle versioni italiana e inglese e deve esplicitamente approvarle entrambe anche qualora la traduzione sia, su sua richiesta, curata dalla Luiss.

Con la diffusione del presente documento nella collana Emuna, l'autore concede alla Luiss Guido Carli una licenza d'uso non esclusiva, gratuita, irrevocabile e illimitata nel tempo, per l'utilizzo, la riproduzione, la traduzione, la diffusione, la comunicazione al pubblico e l'archiviazione dell'opera, anche in formato digitale e mediante strumenti telematici. Le opinioni espresse in tale documento sono da attribuirsi esclusivamente all'autore e non riflettono necessariamente la posizione ufficiale di Luiss Guido Carli né del programma Emuna. Eventuali rielaborazioni, traduzioni ulteriori, successive pubblicazioni accademiche o editoriali, nonché qualunque ulteriore utilizzazione sostanziale dell'opera da parte dell'autore, in forma autonoma o integrata in nuove opere, dovranno recare idoneo riferimento alla presente versione diffusa dal sito di Emuna, nell'ambito del Luiss Research Center for European Analysis and Policy.